

Proposta di legge

Legge di stabilità per l'anno 2019

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I - Disposizioni in materia di entrata

Art. 1 - Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/1971

Art. 2 - Termine per il pagamento dell'imposta. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/1971

Art. 3 - Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2016

Art. 4 - Abrogazioni

Art. 5 - Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree

CAPO II - Disposizioni di carattere finanziario

Art. 6 - Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009

Art. 7 - Segretario generale dell'Autorità portuale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012

Art. 8 - Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

Art. 9 - Contributi straordinari per la viabilità nei comuni di Pisa e San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015

Art. 10 - Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 40/2017

Art. 11 - Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2017

Art. 12 - Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017

Art. 13 - Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017

Art. 14 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

Art. 15 - Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

Art. 16 - Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi

d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017

Art. 17 - Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall'Agenzia regionale toscana per l'impiego. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2018

Art. 18 - Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2018

Art. 19 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Considerato quanto segue:

per quanto concerne il Capo I (Disposizioni in materia di entrata):

1. È opportuno introdurre alcuni elementi di razionalizzazione e di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;

2. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r. 77/2016 e gli equilibri generali di finanza pubblica, è necessario prorogare la sospensione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011 anche per gli anni 2019 e 2020;

per quanto concerne il Capo II (Disposizioni di carattere finanziario):

3. È necessario garantire la concreta realizzazione della nuova programmazione triennale di cui all'art. 3 della l.r. 32/2009 in tema di contrasto alla povertà attraverso le eccedenze alimentari e il progetto "Spesa per tutti";

4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità portuale regionale è necessario prevedere la sostituzione, in caso di assenza temporanea, del segretario generale;

5. È necessario reintegrare le dotazioni finanziarie di alcuni interventi in materia di viabilità, ove occorra anche riprogrammando risorse diminuite in variazione nell'annualità 2018;

6. È opportuno finanziare anche per l'anno 2021 il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese di cui all'articolo 1 della l.r. 77/2017;

7. È opportuno finanziare anche per l'anno 2021 gli interventi di manutenzione della Via Francigena autorizzati dall'articolo 6 della l.r. 77/2017;

8. È necessario ribadire l'interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;

9. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;

10. È opportuno definire ulteriormente i possibili contenuti dei rapporti di ARTI con comuni, province e Città Metropolitana di Firenze per la gestione delle sedi del mercato del lavoro di proprietà degli enti locali, soprattutto al fine di alzare il livello manutentivo degli immobili allo standard delle altre sedi regionali, tenuto conto della messa a disposizione gratuita degli immobili da parte degli enti proprietari;

11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la seguente legge

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata

Art. 1

Imposta regionale sulle concessioni statali.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/1971

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) è sostituito dal seguente:

“2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:

a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;

b) relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015, al 10 per cento del canone di concessione;

c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime);

d) relativamente alle concessioni per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree, nonché alle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla l.r. 80/2015, così come determinata al comma 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, così come stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015), abrogato dalla **estremi della legge di stabilità**”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 è aggiunto il seguente:

“2 ter. L'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, come determinata al comma 1, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) abrogato dalla **estremi della legge di stabilità**”.

4. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 è aggiunto il seguente:

“2 quater. L'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, come determinata al comma 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della l.r. 77/2012, abrogato dalla **estremi della legge di stabilità**”.

5. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971, dopo la parola “rilasciate” sono inserite le seguenti: “o rinnovate”.

6. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 è abrogato.

Art. 2

Termine per il pagamento dell'imposta. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/1971

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 è abrogato.

Art. 3

Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2016

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015) sono abrogati.

2. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 68/2016, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “abrogato dalla *estremi della legge di stabilità*”.

Art. 4

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:

- a) legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);
- b) articoli 11 e 12 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
- c) articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017).

Art. 5

Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree

1. L'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 e di cui all'articolo 33 della l.r. 88/2016, è ridotta del 100 per cento per l'anno 2019.

2. A decorrere dall'anno 2020 all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 68/2016.

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 6

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) è aggiunto il seguente:

“2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019–2021, annualità 2019, 2020 e 2021.”.

Art. 7

Segretario generale dell'Autorità portuale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è aggiunto il seguente:

“5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione.”.

Art. 8

Sistema tangenziale di Lucca.

Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), le parole “di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.”.

Art. 9

Contributi straordinari per la viabilità nei comuni di Pisa e San Giuliano.

Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015

1 Al comma 1 dell'articolo 26 quaterdecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole “fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2018 e fino all'importo massimo di euro

400.000,00 per il 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019”.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.”.

Art. 10

Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio.

Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 40/2017

1. L'articolo 24 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) è abrogato.

Art. 11

Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 e di euro 185.500,00 per l'anno 2019 in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del Piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per euro 350.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) per euro 185.500,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.”.

Art. 12

Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017, le parole “e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021”.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:

“4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.”.

Art. 13

Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017, dopo le parole “605.000,00 per l'anno 2018” sono aggiunte le seguenti: “, 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per l'anno 2020 e 205.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019–2021.”.

Art. 14

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017, la parola “5.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “6.000.000,00”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per l'importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018–2020, annualità 2018;

b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.”.

Art. 15

Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 le parole “, per l'anno 2018,” sono sostituite dalle seguenti: “, per gli anni dal 2018 al 2021,”.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018–2020, annualità 2018;

b) fino a un massimo di euro 888.000,00 per il triennio 2019-2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019–2021, secondo la seguente ripartizione:

1) euro 174.000,00 per l'anno 2019;

2) euro 214.000,00 per l'anno 2020;

3) euro 500.000,00 per l'anno 2021.”.

Art. 16

Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 77/2017, le parole “, per l'anno 2018,” sono soppresse.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:
“5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019 e euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019–2021.”.

Art. 17

Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall'Agenzia regionale toscana per l'impiego.
Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2018

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), è aggiunto il seguente:
“4 bis. L'Agenzia e il comune interessato, nell'ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l'immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l'immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell'Agenzia in ragione del periodo di uso dell'immobile in via transitoria, all'Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.”.
2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 28/2018, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tal caso, l'accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall'ente proprietario con spesa a carico dell'Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell'Agenzia”.

Art. 18

Disposizioni finanziarie.
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2018

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 28/2018 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Al finanziamento delle spese inerenti gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.”.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.